

Assicurazione Vita mista rivalutabile in Gestione Separata a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Vittoria InvestiMeglio –Evoluzione Crescita – Tar. 204U
Contratto rivalutabile (Ramo I)

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Vittoria InvestiMeglio – Evoluzione Crescita è un contratto di assicurazione sulla vita Mista a Premio unico le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata riportata nel KID.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni principali:

Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Società liquida, ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, il Capitale Assicurato rivalutato fino alla data di scadenza.

Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida, ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, il Capitale Assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Il Prodotto non prevede opzioni contrattuali.

Il Regolamento della Gestione Separata è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com nella sezione Performances.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste esclusioni alle garanzie offerte.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di liquidazione per decesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.</p> <p>Scadenza contrattuale Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.), la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto; b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto; c) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto; d) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS – Common Reporting Standard; e) codice iban di ogni avente diritto; f) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci; g) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta, sottoscritto dal creditore o dal vincolatario. <p>Denuncia di sinistro in caso di decesso Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) certificato anagrafico di morte dell'Assicurato; b) solo nel caso in cui Contraente e Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari; c) nel caso esista un testamento, è necessario fornire una copia autentica dello stesso (il codice civile – art. 1920, comma 2 – consente di poter variare la designazione del Beneficiario anche attraverso il testamento); d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.), la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritti; e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto; f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto; g) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS – Common Reporting Standard; h) codice iban di ogni avente diritto; i) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci; j) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta, sottoscritto dal creditore o dal vincolatario. <p>La Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire i moduli per le richieste di liquidazione allegati alla documentazione contrattuale.</p> <p>Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.</p>
	<p>Prescrizione Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.</p> <p>Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.</p>

	<p>Erogazione della prestazione</p> <p>La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione sopra indicata.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete per il consenso alla stipula del contratto da parte della Società.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Le prestazioni previste contrattualmente sono garantite a fronte del pagamento del Premio in un'unica soluzione. Il Premio Versato non coincide con il Premio Investito. La parte di Premio Versato trattenuta a fronte dei Costi del contratto, non concorre pertanto alla formazione del capitale che sarà corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato o a scadenza o in caso di Riscatto Totale.</p> <p>Il Premio dovuto è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.</p> <p>Il pagamento del Premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario incaricato presso il quale il contratto è stipulato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagamento con moneta elettronica; • assegno circolare o assegno bancario non trasferibile; • bonifico bancario. <p>Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 25.000,00 euro, aumentato dei diritti di emissione pari a 50,00 euro mentre quello massimo ammonta a 1.000.000,00 euro.</p> <p>Il presente prodotto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p>
Rimborso	<p>Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di revoca e recesso.</p>
Sconti	<p>La Società, per il tramite dell'Intermediario, ha la facoltà di prevedere specifiche agevolazioni finanziarie che non potranno comunque eccedere i Costi applicati a carico del Contraente. Informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto ha una Durata fissa di 7 anni.</p>
Sospensione	<p>Il contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.</p>



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.</p>
---------------	---

<p>Recesso</p>	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia del contratto stesso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata a</p> <p>Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC), contenente i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza, nome e cognome del Contraente.</p> <p>La conclusione del Contratto si considera avvenuta quando il Premio pattuito è stato versato e il Contraente ha ricevuto la Polizza da parte della Società.</p> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal Contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Il contratto non prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi in quanto il premio è versato in una unica soluzione.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è particolarmente indicato per i clienti che, perseguendo un obiettivo di crescita del capitale a medio-lungo termine, hanno una bassa propensione al rischio e non sono disposti a sostenere perdite sui propri investimenti; è rivolto quindi a chi, non avendo un'approfondita conoscenza dei mercati, vuole investire in forme alternative ai titoli di stato e alle obbligazioni.



Quali costi devo sostenere?

Per conoscere il dettaglio dei costi, è bene leggere attentamente il KID (Documento contenente le informazioni chiave) che riporta l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

In aggiunta si riportano i seguenti costi a carico del Contraente:

- Tabella sui costi per Riscatto Totale o Parziale

In caso di riscatto richiesto nei primi anni di durata contrattuale, all'importo liquidabile si applicano le penalità ed i vincoli di seguito indicati in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del contratto.

Data richiesta riscatto	Penalità di riscatto Totale	Penalità di riscatto Parziale
Durante il 1° anno	non prevista	non prevista
Durante il 2° anno	3,0%	3,0%
Durante il 3° anno	2,0%	2,0%
Durante il 4° anno	1,0%	1,0%

In ogni caso, qualsiasi operazione di riscatto, totale o parziale, in qualsiasi epoca essa avvenga, comporta l'applicazione di un costo fisso di 50,00 euro.

- Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la conversione in rendita.

- Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'Intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 38,66%.



Quali sono i rischi e quale è il potenziale rendimento?

Le prestazioni del contratto sono collegate al rendimento della Gestione Separata riportata nel KID.

Al contratto viene riconosciuto un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,00% alla scadenza contrattuale in caso di vita dell'Assicurato, al momento del decesso prima di tale scadenza o al momento della richiesta di riscatto totale. Il Capitale Assicurato viene rivalutato annualmente e le rivalutazioni restano definitivamente acquisite nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento del Fondo diminuito di un trattenuto determinato in funzione degli anni trascorsi, come descritto nella seguente tabella:

Annualità Assicurativa	Aliquota trattenuta
Durante il 1° anno	0,00%
Durante il 2° anno	0,50%
Durante il 3° anno e oltre	1,20%

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 4,00% il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato dello 0,10% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 4,00%.

Nel corso della durata contrattuale non è prevista la modifica del tasso di interesse garantito.

La Gestione Separata non prevede l'accantonamento di un "fondo utili".



Sono previsti riscatti o riduzioni?



SÌ



NO

Valori di riscatto e riduzione

Riscatto

Su richiesta del Contraente, la Polizza è riscattabile sia totalmente che parzialmente dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza.

a) Riscatto Totale

L'importo liquidabile in caso di riscatto, al lordo delle imposte, è pari al Capitale Assicurato alla data della richiesta di riscatto, diminuito di una penalità in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza.

b) Riscatto Parziale

Il contratto può essere riscattato anche parzialmente purché l'importo di capitale richiesto e l'importo di capitale residuo non siano inferiori, in entrambi i casi, a 5.000,00 euro. Non è possibile richiedere più di un Riscatto Parziale nel corso di una stessa annualità assicurativa; il Riscatto Parziale è pertanto consentito solo una volta nel corso dei dodici mesi che intercorrono tra due Ricorrenze Anniversarie di Polizza consecutive. Il Riscatto Parziale comporta la riduzione del Capitale Assicurato per l'ammontare del capitale richiesto e la conseguente riduzione di tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

La Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire un modulo di richiesta allegato alla documentazione contrattuale.

Riduzione

Il presente contratto non prevede il valore di riduzione.

Richiesta di informazioni

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a :

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio liquidazioni

Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

tel.02.482191 / mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it .</p> <p>Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale dei premi Il Premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta e non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte Le prestazioni liquidate dalla Società alla scadenza contrattuale, a seguito di decesso dell'Assicurato o per riscatto hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa.</p>
---	--

Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell'Assicurato o per riscatto, concorrerà al reddito d'impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell'assicurato o per riscatto, nella parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta. Nel caso di Riscatto Parziale l'imposta sostitutiva suddetta viene applicata avendo riguardo al rapporto esistente tra valore della polizza oggetto di Riscatto Parziale e valore totale della Polizza.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.